

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 909

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARBOLINI, FILIPPI, MERCATALI,
PIGNEDOLI e SCARPETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2006

Nuove disposizioni in materia di prevenzione ed accertamento
di violazioni di disposizioni del codice della strada

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca alcune modifiche alla normativa del codice della strada finalizzate a conferire ai Comuni la possibilità di utilizzare, su tutto il territorio comunale, i dipendenti comunali, il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone e i dipendenti di società affidatarie o partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità, della sosta e dei parcheggi, per lo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli.

Tali disposizioni, che incidentalmente possono recare benefici alle entrate dei Comuni e comunque non comportano oneri di spesa, appaiono essenziali per migliorare il servizio della viabilità e della sosta e per consentire ai Vigili Urbani dei Comuni di indirizzare le proprie risorse anche e soprattutto ad altri servizi per i cittadini, ad un maggiore presidio e ad una più efficace tutela del territorio e del patrimonio comunale, nonchè contro attività illecite a danno dell'ambiente, delle imprese e degli esercizi commerciali presenti sul territorio. Allo stesso tempo, senza gravare in alcun modo sulle finanze comunali, si consente alle suddette società affidatarie o partecipate dal Comune di dare maggiore stabilità lavorativa ai propri dipendenti.

Il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ai dipendenti comunali, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone e ai dipendenti di società affidatarie o partecipate dal Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità, della sosta

e dei parcheggi, è accompagnata dal conferimento agli stessi dei poteri di contestazione immediata nonchè di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento. Pertanto gli atti e i verbali da essi prodotti assumono l'efficacia di un atto prodotto da pubblico ufficiale.

A maggiore tutela del cittadino e dell'amministrazione comunale, viene previsto che l'attribuzione di funzioni di prevenzione e accertamento, può essere concessa solo al personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali.

Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, infine, vengono conferite con provvedimento del Sindaco anche alle persone invalide o ai familiari di persone invalide minorenni, titolari dei contrassegni speciali per la circolazione e la sosta dei veicoli. Finora, i titolari dei contrassegni speciali dovevano limitarsi a segnalare gli abusi ai vigili urbani. Con le nuove norme, le richiamate funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta sono assegnate alle persone invalide previa richiesta al competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione civile, e la frequenza di appositi corsi organizzati dai comandi delle polizie municipali e successivamente al rilascio di un certificato di idoneità a segnalare alla polizia municipale l'occupazione abusiva delle aree di sosta ad essi riservate.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 132 è sostituito dal seguente:

«132. I Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali, nonché ai dipendenti di società affidatarie o partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta, o della società di gestione dei parcheggi. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite al personale di cui al comma 1 sono estese a tutte le strade e i parcheggi del territorio comunale. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio è svolta in raccordo con gli uffici o il comando dei vigili urbani del Comune. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali».

Art. 2.

1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 132 sono aggiunti i seguenti:

«132-bis. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite con provvedimento del Sindaco anche alle persone invalide o ai familiari di persone invalide minorenni, titolari dei contrassegni speciali per la circolazione e la sosta dei veicoli di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, previa richiesta al competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione civile e la frequenza di appositi corsi organizzati dai comandi delle polizie municipali allo scopo di ottenere il rilascio di un certificato di idoneità a segnalare alla polizia municipale l'occupazione abusiva delle aree di sosta ad essi riservate ai sensi del predetto articolo 188. La segnalazione indicante il luogo, la data, l'ora e gli estremi identificativi del veicolo lasciato in sosta in violazione dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga gli organi di polizia municipale del luogo ove è stata commessa la violazione a procedere ai sensi dell'articolo 201 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi ed il rilascio del predetto certificato di idoneità.

132-ter. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico nonché sulle altre strade del territorio comunale».

Art. 3.

1 . All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 133 è sostituito dal seguente:

«133. Il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, di cui ai commi 132 e 132-bis, comprende i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli arti-

coli 2699 e 2700 del codice civile. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 132-ter, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte esclusivamente da personale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti penali o di carichi pendenti, nell'ambito delle categorie indicate dai precedenti commi 132-ter».

